

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Giugno 1863.  
dal Ministro di Grazia e Giustizia*

**OGGETTO**

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

Ufficio 1° *Fabrizi G.*

» 2° *Giorgini*

» 3° *Guerrieri-Gonzaga*

» 4° *De Vincenzi*

» 5° *Chiapuzzo*

» 6° *Sanattori*

» 7° *Pozzo*

» 8° *Depretis*

» 9° *Sizoli*

Relatore *Giorgini*

**Adottata nella tornata del 23. Luglio 1863.**

Progetto di legge  
~~intesa ad abolire dispo-~~  
~~sizioni sull'esercizio della~~  
Inchiesta parlamentare

Quantunque il diritto  
d'inchiesta abbia solido-  
destare le apprensioni del  
potere esecutivo, pure il Go-  
verno del Re, ollesmparando  
alle opinioni già prevalse  
nella Camera dei Deputati,  
confidente nel Senno del Par-  
lamento Italiano, non ha  
stimato rimanersi dal presen-  
tare un progetto di Legge,  
del quale avea soverchi la  
Camera mostrate vivo desiderio.

Ma però creduto il Governo  
che proponendo una Legge  
sulle inchieste, fosse suo obbligo  
di causare il pericolo che questa  
legge divenisse argomento di  
conflitto tra i poteri dello  
Stato, e che perciò dovesse  
avere l'unico scopo di appi-  
curare alle Commissioni  
d'Inchiesta tutti quei mezzi  
che sono necessari al compimento.

Del loro mandato

È senza dubbio necessario assicurare alle Commissioni di Inchiesta i poteri per costretti i testimoni, per ordinare perizie, tutelare la loro dignità, garantire con sanzioni penali le prescrizioni corrispondenti. Ed indicare i Magistrati competenti a pronunziarle.

A questo scopo mirano le Disposizioni che il sottoscritto sottopone all'approvazione del Parlamento.

## Progetto di legge.

### Art. 1.º

Le Commissioni d'inchiesta che verranno nominate dalle due Camere del Parlamento nazionale avranno il diritto di chiamare innanzi a sé, ed interrogare tutte le persone sopra i fatti pertinenti alla inchiesta.

Esse potranno, se lo stimano raccogliere le dichiarazioni secondo le forme designate nel Capo 1.º libro 2.º del Codice di procedura penale, e dovranno osservare le disposizioni del Titolo 3.º lib. 3.º di detto Codice.

Avranno inoltre i poteri attribuiti a' magistrati dall'articolo 243 del codice stesso.

### Art. 2.º

Avranno ancora facoltà di

disporre occessi o perigli.

Art.º 3.º

Gli atti di cui è parola ne' due precedenti articoli, potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più de' suoi membri, od anche agli uffiziali di polizia giudiziaria.

Art.º 4.º

I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei tribunali ordinari.

Art.º 5.º

Le tasse per le indennità di testimoni e periti saranno fatte dal Presidente del tribunale circondariale del luogo, nel quale la Commissione spedisce il suo incarico, e dove non vi sia


Tribunale, dal Giudice del mandamento.

Art. 6.º

Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 254, 258, 259, 262, 264, 265, e 266; Codice penale.

La falsa testimonianza perizior, la reticenza o renitenza a deporre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizior, saranno punite secondo degli articoli: 361; 362, n.º 3; 364; 368; 369, n.º 4; 370, n.º 4; 341; e 343.

~~Adesso~~ però la pena della infamia non sarà applicata per un tempo minore di anni cinq e quella del carcere sarà accresciuta di un grado.



Art. 4.

Le dette pene saranno applicate da' tribunali ordinari, in quali la Commissione trasmetterà i processi verbali, gli atti e le notizie ~~che~~ opportune.

Art. 5.

Se la Camera nomina una Commissione d'inchiesta sopra qualche elezione, l'istruttoria giudiziaria rimarrà sospesa finché la Camera stessa non abbia statuito.

N.° 62.

Progetto di legge presentato  
dal Ministro di Giustizia, giustizia  
e culti (Pisanelli)

Sulle inchieste Parlamentari

Trattata del 10. Giugno 1863.

---



# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FABRIZI G., GIORGINI, GUERRIERI-GONZAGA, DEVINCENZI,  
- CHIAPUSSO, PANATTONI, POERIO, DEPRETIS E PIROLI,

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

*nella tornata del 10 giugno 1863.*

---

### **Sulle inchieste parlamentari.**

**Tornata del 13 luglio 1863.**

---

SIGNORI! — La necessità di dare alle Commissioni d'inchiesta tutti i mezzi legali, dei quali possano aver bisogno per l'adempimento del loro mandato, è così evidente, come è evidente la lacuna che a questo proposito esiste nella nostra legislazione.

Il difetto di questi mezzi si fa specialmente sentire di rimpetto alle persone, che si credano in caso di fornire utili informazioni, intorno ai fatti sui quali verte l'inchiesta.

Se la Camera è sovrana quando fissa l'oggetto e i limiti dell'inchiesta, se non è da temersi che alle Commissioni uscite dal suo seno possano mancare mai i lumi che le autorità costituite e gli uffizi governativi siano in grado di somministrare, qualora le persone chiamate davanti a loro, o interrogate da loro, ricusino di comparire o di rispondere, non esiste veramente nessuna disposizione di legge, in virtù della quale possano esservi costrette, o siano applicabili al caso le pene per la resistenza, la reticenza e la falsa testimonianza.

(62-A)

Il modo più naturale e più ovvio di supplire al difetto sul quale il Governo ha creduto di dover richiamare l'attenzione della Camera, consisteva nell'estendere alle Commissioni d'inchiesta tutte le facoltà e tutte le sanzioni penali, delle quali è munita la potestà giudiziaria, per l'istruzione degli affari che ne dipendono, con questa sola limitazione che qualora le Commissioni intendano valersi di queste facoltà, e profittare di queste sanzioni, debbano anche uniformarsi a tutte le norme che nell'interesse della giustizia come in quello della libertà, ne governano l'esercizio e l'applicazione.

È questo il concetto che informa la proposta del Governo, e che a noi sembra in ogni sua parte accettabile. Senza costringere le Commissioni d'inchiesta a seguire nelle loro investigazioni il procedimento giudiziario, lasciando anzi le Commissioni giudici dei casi nei quali questo procedimento fosse da preferirsi, le disposizioni contenute nella presente legge, mentre danno garanzie sufficienti contro qualunque possibile abuso di potere, provvedono abbastanza perchè una delle più importanti prerogative delle Camere non possa mai rimanere senza effetto.

Per queste ragioni la Commissione ha l'onore di proporvi l'approvazione del progetto di legge, colle lievi modificazioni che ha creduto utile d'introdurvi.

*Gioacchino Melaricc*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Le Commissioni d'inchiesta che verranno nominate dalle due Camere del Parlamento nazionale avranno il diritto di chiamare innanzi a sè, ed interrogare tutte le persone sopra i fatti pertinenti alla inchiesta.

Esse potranno, se lo stimano, raccogliere le dichiarazioni secondo le forme designate nel capo 3, libro II del Codice di procedura penale, e dovranno osservare le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

Avranno inoltre i poteri conceduti ai magistrati dall'articolo 278 del Codice stesso.

Art. 2.

Avranno ancora facoltà di disporre accessi o perizie.

Art. 3.

Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più dei suoi membri, od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 4.

I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei tribunali ordinari.

Art. 5.

Le tasse per le indennità di testimoni e periti saranno fatte dal presidente del tribunale circondariale del luogo, nel quale la Commissione spedisce il suo incarico, e dove non vi sia tribunale, dal giudice del mandamento.

Art. 6.

Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 257, 258, 259, 262, 264, 265 e 266 del Codice penale.

La falsa testimonianza o perizia, la reticenza o renitenza a deporre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia, saranno punite a seconda degli articoli 364, 365, n° 5; 367, 368, 369, n° 4; 370, n° 4; 371 e 373.

Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le Commissioni d'inchiesta, nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta, potranno quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sè, e interrogare le persone atte a fornire, secondo le forme stabilite al capo 3, libro II del Codice di procedura penale, osservando, in questo caso, le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

Avranno inoltre i poteri conceduti al giudice d'istruzione dagli articoli 176, 177, 178, 179 del Codice stesso.

Art. 2.

Avranno ancora facoltà di fare accessi, di ordinare perizie, e di chiedere comunicazione di atti e documenti.

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 5.

Le indennità dovute ai testimoni e periti saranno liquidate dal presidente del tribunale circondariale del luogo nel quale la Commissione adempie al suo incarico, e dove non vi sia tribunale, dal giudice del mandamento.

~~Art. 6.~~

~~Le offese, ecc., come contro.~~

~~La falsa testimonianza, ecc., come contro.~~

~~secondo le forme rimarrà.~~

Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado nei casi in cui rimarrebbe al di sotto del maximum.

+ del 20. 186 =  
omissae 1859.

Art. 7.

Le dette pene saranno applicate ~~nei tribunali ordi-~~  
~~nari, ai quali la Commissione trasmetterà i processi~~  
~~verbali, gli atti e le notizie opportune.~~

Art. 8.

Se la Camera nomina una Commissione d'inchiesta  
sopra qualche elezione, l'istruttoria giudiziaria rimarrà  
sospesa finchè la Camera stessa non abbia statuito.

# #

*Approvato nella Camera del 23. Luglio 1864.*

*Sollato*

# Stato 9° #

Gli articoli del codice penale e di pro-  
cedura penale da osservarsi a Venezia  
dalla presente legge dovranno essere  
pubblicati nelle provincie Venete  
insieme con la medesima.

~~I Della Carta di Affiliazione Art. 7°~~  
~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 8.~~  
~~Identico al qui contro.~~